

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

RICORSO N. 7162/2018 REG.RIC.

AVANTI AL TAR LAZIO-ROMA SEZIONE PRIMA QUATER.

ADEMPIMENTO AL DECRETO COLLEGIALE TAR LAZIO -ROMA SEZIONE PRIMA QUATER, N. 7735/2018 REG. PROV. COLL. PUBBLICATA IL 11/07/2018, CHE HA DISPOSTO LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA RESISTENTE AMMINISTRAZIONE DI UN SUNTO DEL GRAVAME; INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI DEGLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

*** ***** ***

SUNTO DEL GRAVAME

Con ricorso del 29 maggio 2018 ritualmente notificato, la **Sig.ra MAZZARA MOENA**, nata a Casale Monferrato (AL) il 10 aprile 1988, cod. fisc. MZZ MNO 88D 50B 885L, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale dall'Avv. Luigi Chiarolanza (c.f. CHR LGU 67M 05I 130B p. I.V.A. 07209750632) con studio in Napoli alla Via S. Arcangelo a Baiano n° 19, tel/fax 081-19181422 e-mail avvchiarolanza@virgilio.it e con questi, ai fini del giudizio, elettivamente domiciliata in Roma nello studio legale Marrocco - Castaldo (Avv. Vincenzo Castaldo) alla Via U. Tupini, n° 96, c.a.p. 00144, tel. 06-54649244 / fax 081-19181422 p.e.c. luigichiarolanza@avvocatinapoli.legalmail.it ricorreva contro il **Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali**; il **Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza** nella persona del Dirigente rappresentante legale pro tempore; il **Ministero dell'Interno** in persona del Ministro p.t. ed i Sigg.ri **Vincenzo Di Lauro, Luigi Cozzolino e Maurizio Marigliano** nella loro qualità di contro interessati.

NEL RICORSO DI CHE TRATTASI SI CHIEDEVA L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI SEGUENTI ATTI:

A) DECRETO NR. 333-B/12D.2.17/7551 DEL 03 APRILE 2018 DEL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO CON IL QUALE SI APPROVA GRADUATORIA PROVVISORIA (PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/19 DEL 3 APRILE 2018, CON AVVISO DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4A SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI" N. 27 DEL 3 APRILE 2018).

B) DECRETO NR. 333-B/12D.2.17/11046 DEL 18 MAGGIO 2018 DEL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO CON IL QUALE SI APPROVA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL 18 MAGGIO 2018 (PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/27 DEL 18 MAGGIO 2018, CON AVVISO DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4A SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI" DEL 18 MAGGIO 2018).

C) OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO O CONSEGUENTE A QUELLI DI CUI SOPRA ANCORCHÈ INCOGNITI ALLA RICORRENTE IVI INCLUSO L'EVENTUALE FORMALE PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DALL'ARRUOLAMENTO, AD OGGI ANCORA NON NOTIFICATO

Con il ricorso introduttivo, il cui contenuto si rappresenta anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorrente ha impugnato, in sintesi, le graduatorie per l'erroneità del giudizio di NON IDONEITA' AL SERVIZIO DI POLIZIA PER CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL D.M. 30 GIUGNO 2003 N. 198 evidenziando quanto segue:

FATTO

– In data 20 giugno 2017 la Sig.ra Moena Mazzara, nella sua qualità di VFP4 (volontario in ferma prefissata delle Forze Armate che presta attualmente ancora servizio con il grado di Caporal Maggiore nel 62^a Reggimento Fanteria Sicilia) partecipava alle selezioni previste per il concorso indetto per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato (originari 76 posti riservati ai VFP1 e VFP4).

– In possesso dei prescritti requisiti di ammissione **e risultando 209^a in graduatoria su 3.295 concorrenti all'esito della prova scritta e tra i primi 519 candidati che avevano conseguito un voto da 10 a 9,250** l'odierna ricorrente veniva convocata presso il Compendio Ferdinando di Savoia, sito in Roma, via del Castro Pretorio n. 5 per essere ivi sottoposta agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, previsti come da bando di concorso.

– In data 25 gennaio 2018, alla fine degli accertamenti, alla ricorrente veniva notificato, da parte della "COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI", un verbale contenente il giudizio di NON IDONEITA' AL SERVIZIO DI POLIZIA PER CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL D.M. 30 GIUGNO 2003 N. 198.

– Nel provvedimento notificato alla ricorrente la Commissione esponeva che «...*A seguito degli accertamenti sostenuti, prescritti dall'art. 5 commi 1 e 2, del D.M. 28 aprile 2005, n. 129...*» ella andava giudicata "non idoneo al servizio".

– In virtù di tale “*giudizio definitivo*” la Sig.ra Moena Mazzara veniva di fatto esclusa dal concorso (per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale delle Forze Armate) posto che nell’atto notificato testualmente si legge: «***Il giudizio di non idoneità, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.M. 28 aprile 2005, n. 129 è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo.***».

– Ritenendo infondato e del tutto non conforme alla realtà tale giudizio, la ricorrente, in periodo prossimo alla suddetta visita da parte della Commissione Medica, ovvero in data 05 febbraio 2018, si recava presso struttura pubblica per accertarsi della veridicità di quanto asserito nel verbale di inidoneità della Commissione Medica e per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di concorso in oggetto. ***Dopo accurati accertamenti, contrariamente alle risultanze della Commissione Medica del concorso in oggetto, si evidenziava l’assenza di qualsiasi sintomo e/o patologia inficiante l’idoneità della ricorrente.***

8 – Inoltre e fino al 12 febbraio 2018 la ricorrente si sottoponeva a visite anche presso strutture private sempre per accertarsi della veridicità di quanto asserito nel verbale di inidoneità della Commissione Medica e per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di concorso in oggetto. ***Qui gli specialisti, dopo accertamenti, contrariamente alle risultanze della Commissione Medica del concorso in oggetto, statuivano l’assenza di qualsiasi sintomo e/o patologia.***

9 – In data 15-18 marzo 2018 l’odierna ricorrente insorgeva impugnando il provvedimento di esclusione con ricorso che assumeva il n.ro di ruolo generale 3462/2018 e veniva incardinato innanzi alla Sezione Prima Quater del TAR Lazio.

10 – Reietta in data 28 marzo 2018 istanza di adozione di misure cautelari preliminari (solo perché non era stato possibile preventivare date e graduatorie (non era ancora stata pubblicata alcuna graduatoria ed erano ancora in corso le prove psicoattitudinali), veniva fissata udienza in Camera di Consiglio. All’esito dell’udienza del 17 aprile 2018 ed a seguito delle istanze in ricorso contenute oltre che alla luce delle circostanze dubitative in merito al giudizio espresso in sede di giudizio di inidoneità per come rappresentate dalla difesa, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sezione Prima Quater, con Ordinanza n. 04296/2018 Reg. Prov. Coll. (resa nel proc.to n.ro 03462/2018 reg. ric. e pubblicata in data 18/04/2018), stabiliva lo svolgersi di idoneo giudizio di verifica innanzi al Policlinico Militare di Roma, rinviava ogni valutazione all’esito del medesimo e fissava nuova udienza camerale per il 26 giugno 2018.

11 – Nelle more di tale giudizio di verifica ed in data 03 aprile 2018 il Direttore Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno decretava “in via cautelare ed urgente” graduatoria provvisoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 76 posti da allievo agente della Polizia di Stato successivamente elevati a 276 (riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. c) del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 40 del 26 maggio 2017) (**Decreto n.ro 333-B/12D.2.17/7551**).

12 – In data 14-18 maggio 2018 il Direttore Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno decretava graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 76 posti da allievo agente della Polizia di Stato successivamente elevati a 276 (riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. c) del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 40 del 26 maggio 2017) (**Decreto n.ro 333-B/12D.2.17/11046**).

13 – In data 26 maggio 2018 la ricorrente veniva invitata a sostenere il giudizio di verifica che poi, per esigenze organizzative dell’Ente incaricato veniva spostato al successivo 28 maggio 2018. In ogni caso, a quella data, il Policlinico Militare non completava l’accertamento con rinvio ad ulteriore sessione del 08 ottobre 2018.

Tanto premesso, **si impugnava**

- La graduatoria provvisoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 76 posti da allievo agente della Polizia di Stato successivamente elevati a 276 (riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. c) del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato,

indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 40 del 26 maggio 2017) per come approvata con il Decreto n. 333-B/12D.2.17/7551 emesso dal Sig. Direttore Centrale per le Risorse Umane presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;

e

- La graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 76 posti da allievo agente della Polizia di Stato successivamente elevati a 276 (riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. c) del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 40 del 26 maggio 2017) per come approvata con il Decreto n. 333-B/12D.2.17/11046 emesso dal Sig. Direttore Centrale per le Risorse Umane presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;

nonché

Reiterando qui ogni impugnativa di cui al ricorso 03462/2018 e dunque del verbale di inidoneità, ogni altro atto a detti decreti pregresso, inerente, conseguente, correlato e connesso ancorché non noto alla ricorrente,

per le seguenti ragioni:

La ricorrente come è palese, si vede costretta ad impugnare espressamente le dette graduatorie in quanto gravemente illegittime sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati con ricorso 03462/2018.

Quindi tutti i motivi di impugnazione, già avanzati dalla ricorrente in relazione al provvedimento di "non idoneità al servizio in Polizia" e che hanno portato alla procedura di un novello giudizio di verifica, per come qui appresso trascritti, ovviamente si riverberano sul provvedimento provvisorio e finale di approvazione della graduatoria di merito.

Pertanto, tali motivi si trascrivevano comunque nuovamente:

« Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione del bando di concorso – Violazione e falsa applicazione del D.M. 129/2005 e del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 (in particolare della tabella allegata al predetto D.M.) – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti

Com'è noto l'art. 5 del D.M. 129/2005 in tema di accertamenti psico-fisici ed attitudinali stabilisce che essi sono diretti ad accertare che il candidato possa svolgere i ...compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire... Si prescrive quindi che tali

accertamenti consistano ...in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità...

Il Ministero dell'Interno con Decreto 30 giugno 2003, n.198 ha emanato il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli."

In detto Decreto vengono elencate tutte le imperfezioni ed infermità che comportano l'esclusione per inidoneità.

La ricorrente veniva sottoposto alle "visite" e veniva giudicato "non idoneo al servizio".

Ma questo giudizio è infondato anzitutto perché reso in violazione delle stesse norme concorsuali.

Va rammentato che tutte le valutazioni medico legali di idoneità non possono che basarsi su regole scientifiche.

Nel giudizio di inidoneità che oggi si impugna è ravvisabile un'estrema superficialità nell'accertamento medico-legale, posto che le valutazioni di cui ai D.M. 129/2005 e del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 per l'accesso alla Polizia di Stato (ispirate ad un particolare rigore) non possono in alcun caso sottrarsi ai comuni criteri di controllo sulla "veridicità dei fatti accertati e sulla regola scientifica applicata".

Ben possibile e doveroso è dunque operare un sindacato da parte del Giudice Amministrativo anche sulle valutazioni medico legali di idoneità relative all'ammissione ad un impiego pubblico, che rientrerebbero nella c.d. "discrezionalità tecnica" della P.A.: ciò in quanto tali giudizi debbono sempre essere personalizzati e devono sempre risultare, se posti in relazione con il complesso degli altri elementi del procedimento, esenti da illogicità intrinseche, tenendo conto in pratica non solo dell'esito del colloquio con il candidato, ma anche di tutti quegli altri elementi acquisiti nell'ambito del procedimento stesso, in modo che lo stesso giudizio sia frutto di un iter logico approfondito, coerente e motivato, a pena della illegittimità ed annullabilità dei provvedimenti conseguenti.

In secondo luogo va evidenziato quanto sia necessario che l'impugnato giudizio di inidoneità fisica vada rivalutato secondo principi consolidati, in quanto la valutazione oggi contestata per come espressa dalla Commissione Medica in ordine all'idoneità è perfettamente censurabile

davanti al Giudice Amministrativo nella sede della giurisdizione di legittimità per la sua manifesta contraddittorietà e/o irrazionalità.

La documentazione relativa alle qualificazioni precedenti e successive la procedura oggi oggetto di impugnazione, evidenziano quanto assurda ed infondata sia la valutazione erronea e manchevole di esclusione per carenza dei requisiti del soggetto ricorrente.

Nel caso de quo vi è stato eccesso di potere per essere stata, in modo anomalo, esercitata l'azione amministrativa.

E' noto che ogni potere amministrativo vada esercitato nel rispetto di due ordini di regole: quelle formali (derivanti dalla legge, dai regolamenti, etc.) e quelle che potremmo definire "sostanziali", in quanto derivanti dai condizionamenti provenienti dalla situazione concreta su cui l'atto amministrativo è destinato ad incidere.

Proprio in virtù della soggezione del potere amministrativo a tali ultime regole, è ovvio che la situazione concreta (o, se si preferisce, la "realtà fattuale") debba essere, da parte dell'Autorità amministrativa emanante, prima di tutto "esattamente individuata", in secondo luogo "correttamente rappresentata" ed, infine, "coerentemente valutata dal punto di vista logico".

Si ritiene, alla luce dei fatti, che si sia verificato eccesso di potere in quanto:

- 1) l'Autorità amministrativa non ha individuato con precisione ed esattezza la situazione di fatto su cui l'impugnato atto ha inciso;*
- 2) tale ultima situazione non è stata correttamente rappresentata nei suoi caratteri concreti;*
- 3) vi è stato – palesemente – un illogico processo valutativo da parte dell'Autorità nel decidere l'emanazione dell'atto, nonché nel suo contenuto, il tutto in relazione sempre alla realtà fattuale.*

Vi è dunque stato eccesso di potere derivando lo stesso da un'inesatta individuazione e da una falsa rappresentazione della realtà da parte della Commissione giudicatrice, nonché da un'illogica valutazione del rapporto intercorrente tra questa e l'atto amministrativo.

Al fine di evidenziare quanto sia accaduto anche in tema di eccesso di potere per contraddittorietà tra il reale status psico-fisico della ricorrente ed il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione nel Concorso ad allievo agente di PS, e di contro quindi alla presunta dichiarata inidoneità della ricorrente, si è ritenuto opportuno a questo punto elencare l'esito dei diversi accertamenti di idoneità che la ricorrente ha superato dal 2012 all'attualità.

Tanto significa che la Sig. Mazzara Moena è sana e, in relazione a ciò che richiede la norma concorsuale, è assolutamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso come allievo agente di Polizia di Stato.

Carenza di istruttoria e di motivazione – Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Carenza assoluta di istruttoria – Arbitrio e difetto di presupposto – Travisamento ed erronea valutazione degli elementi di fatto – Lesione del diritto di difesa

Il giudizio espresso nei riguardi dell'odierna ricorrente, benché inficiato perché privo di qualsivoglia elemento essenziale prescritto (leggasi sottoscrizione da parte dei membri della Commissione Giudicatrice, riferimento protocollare ecc.) è comunque provvedimento arbitrario, abnorme e palesemente infondato.

Esso è manchevole in punto di istruttoria e motivazione posto che fa riferimento ad una superficiale e assai poco accurata "visita" di cui non v'è altra traccia se non nella menzione testé richiamata laconicamente nel giudizio finale.

Ancora più arbitrario appare il giudizio impugnato alla luce delle precedenti e successive valutazioni di idoneità del medesimo soggetto effettuate da altre Amministrazioni Statali (leggasi qui Ministero della Difesa) e tra l'altro del tutto coerenti con lo stato di servizio tenuto dal ricorrente nei suoi anni di ferma volontaria e nelle mansioni espletate.

Se si parte dai dati noti per cui

- *il "personale di polizia", proprio in ragione delle particolari funzioni e mansioni alle quali va adibito, deve essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque in ragione delle esigenze dell'Amministrazione;*
- *che l'Amministrazione dell' Interno sia deputata alla scelta di personale operativo cui vengono attribuiti compiti di "alto livello";*
- *che l'esclusione di coloro i quali non siano in possesso dei requisiti previsti persegua l'interesse pubblico a che:*
 - *venga selezionato il personale di polizia migliore;*
 - *vengano preferiti soggetti che presentino doti fisiche più confacenti all'attività da espletare;*
 - *venga combattuto l'odioso fenomeno dell'assenteismo per malattia nel pubblico impiego, che determina gravi danni organizzativi ed economici in capo allo Stato, penalizzandone altresì l'efficienza e l'immagine;*

orbene, al di là di semplicistiche critiche (che qui si rimandano a valutazioni più "giornalistiche" vista la realtà dei fatti), va evidenziato che nel caso di specie si è finito per escludere un soggetto che rappresenta l'eccellenza nel suo genere come militare e come persona.

Non sembra affatto – e qui ce ne si duole – che l'Amministrazione con siffatto giudizio (che si ripete appare affrettato, scientificamente e diagnosticamente erroneo ed infondato) abbia

cercato personale “migliore” o abbia “preferito soggetti dalle doti più confacenti” o, infine, abbia realmente inteso “salvaguardarsi da fenomeni come quello dell’assenteismo”.

A fronte di un soggetto qualificato da sempre idoneo in tutti i trascorsi procedimenti concorsuali (e si ripete, le valutazioni promanano sempre e solo da Amministrazioni Pubbliche), l’Amministrazione dell’Interno ha finito per esprimere, per il tramite della sua Commissione, un giudizio “tecnico-medico-legale” non solo infondato, ma illogico, immotivato e del tutto superficiale.

E’ per tutto quanto sopra evidenziato che appare sicura l’esperibilità, nel quadro degli strumenti cognitivi che sono messi a disposizione del Giudice all’interno del giudizio di legittimità, di tutte le verificazioni preordinate (leggasi come nel caso in esame visita collegiale ulteriore) all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (si cfr., ad es. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321 o T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); e ciò segnatamente perché la situazione di fatto oggetto dell’accertamento non è soggetta a significative modificazioni nel tempo e l’accertamento del presupposto non presenta alcun significativo margine di opinabilità (per tutte cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719).

E’ quindi allo stato oltre modo necessario un giudizio ulteriore medico-legale che faccia luce sul reale stato della concorrente esclusa, alla luce dei trascorsi e dei successivi concorsuali del soggetto medesimo.

L’ulteriore illegittimità dei provvedimenti impugnati discende dall’evidente difetto di motivazione e nella carenza di un’adeguata istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione nell’adozione di un provvedimento così pregiudizievole per la ricorrente.

Invero, la Commissione medica del concorso in oggetto, come dimostrato dalle certificazioni ASL e Specialistiche rese all’esito di apposite visite sostenute dalla ricorrente – e con le quali si evidenzia la rispondenza dei parametri della Sig.ra Mazzara ai criteri dettati per l’arruolamento nel Corpo di Polizia di Stato – ha fatto malgoverno delle regole tecniche di rilevazione delle “patologie” ed “anomalie” relative al soggetto esaminato, tenuto conto, altresì, dell’assoluta inadeguatezza degli strumenti medico specialistici con cui è stata effettuata la visita della ricorrente che ha generato l’esclusione della candidata dalla procedura selettiva.

Ebbene, l’evidente carenza di istruttoria nella valutazione della ricorrente ha generato anche un palese difetto di motivazione nell’adozione del provvedimento di non idoneità che risulta essere di contenuto laconico e generico.

Difatti, il provvedimento impugnato si limita ad indicare la causa di esclusione della Sig.ra Mazzara dalla procedura concorsuale senza indicare quali siano stati gli esami specifici a cui la stessa è stata sottoposta per addivenire all'accertamento negativo della sussistenza dei parametri prescritti nel bando.

Né, tantomeno, sono stati ostesi i verbali della visita medica per cui se ne disconosce l'idoneità ad integrare una congrua motivazione nell'adozione del provvedimento di esclusione oggi impugnato.

Ebbene, nei casi come quelli di specie, e state affermate che "... la valutazione tecnico-discrezionale della P.A., quando si tratta conduce all'esclusione di un candidate da un concorso, è di per sé insindacabile le volte in cui si sia basata su un'adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per le quali non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione: se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere ... " (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 702 del 31 gennaio 2011).

Ebbene, la necessità di motivare congruamente il giudizio formulato deriva altresì dal rispetto dei principi che ispirano l'azione amministrativa, in particolare, l'art. 3 L. 241/1990 sulla motivazione degli atti.

Il detto obbligo motivazionale deve essere ancor più incisivo laddove è stato, più volte, affermato che "... i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi della scelta soluzione ..." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 102/1998; T.A.R. Campania - Salerno, sent. n. 105 del 08 maggio 2013).

Ma vi è di più.

L'obbligo di motivazione delle prove concorsuali è, altresì, imposto dal rispetto del principio, di rango costituzionale, in forza del quale deve sempre essere garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni concorsuali. E tale controllo risulta impossibile in assenza di alcun richiamo agli esami effettuati e dalla contemporanea assenza di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che inducono la Commissione alla formulazione di un giudizio in termini negativi.

Di qui, stante l'evidente carenza di istruttoria e di motivazione, viene in rilievo l'ulteriore illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. – Violazione del principio dell'affidamento.

L'art. 97 della Costituzione impone, com'è noto, che i pubblici uffici vadano organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Ciò significa, nel caso di specie, che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare:

- *il possesso dell'idoneità fisica al servizio incondizionato da parte dei concorrenti al fine di impiegarli poi dovunque in ragione delle sue esigenze precipue;*
- *che si trattasse di personale operativo per attribuire compiti di "alto livello";*
- *di escludere coloro i quali non siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'interesse pubblico a che:*
 - *venga selezionato il personale di polizia migliore;*
 - *vengano preferiti soggetti che presentino doti fisiche più confacenti all'attività da espletare;*
 - *venga combattuto l'odioso fenomeno dell'assenteismo per malattia nel pubblico impiego, che determina gravi danni organizzativi ed economici in capo allo Stato, penalizzandone altresì l'efficienza e l'immagine.*

Ma il giudizio oggi impugnato per come infondatamente espresso ha finito per andare contro tutti i presupposti testé riportati

Ulteriori considerazioni sull'incongruenza del giudizio medico espresso

Va infine fatta necessariamente un'ultima fondamentale considerazione.

Appare infatti assai insolito, strano ed immotivato un giudizio come quello impugnato alla luce dello stato di servizio della Sig.ra Moena Mazzara e delle onorificenze ed encomi conferiti alla stessa fin ora.

Ed anche lo stato di servizio e le note caratteristiche della ricorrente confermano quanto sin qui affermato.»

*** ***** ***

La ricorrente evidenziava, dunque, che l'illegittimità diretta e derivata delle impugnate graduatorie, come detto, seguiva la illiceità dell'impugnato giudizio espresso dalla Commissione Medica concorsuale che, in punto scientifico e tecnico è risultata essere, alla luce delle certificazioni e controperizie depositate, del tutto fallace ed infondata.

D'altronde anche il giudizio medico legale in corso, per come disposto dal TAR Lazio con sua ordinanza Collegiale, fa scaturire quanto meno il diritto, in via cautelare ed urgente della ricorrente a rientrare nella graduatoria finale.

*** ***** ***

Con il su richiamato ricorso si proponeva perciò

ISTANZA DI SOSPENSIONE sostenendo la sussistenza del *fumus boni iuris* che palesemente emergeva dai motivi evidenziati ed elencati e la sussistenza del danno grave ed irreparabile,

facendosi rilevare che, l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale de qua compromette, irreparabilmente, la possibilità per la Sig.ra Mazzara di poter essere ammessa al corrente corso della Polizia di Stato, dal momento che tutte le fasi concorsuali precedenti sono state superate brillantemente e con grandi soddisfazioni per la stessa. Per di più si evidenziava che risulta palese il grave pregiudizio che la ricorrente subirebbe, visto che, emesse le graduatorie provvisorie e definitive l'Amministrazione resistente a brevissimo (entro il prossimo mese di giugno 2018) avvierà l'anno accademico della Polizia di Stato e farà cominciare, per i vincitori, i Corsi. Tanto avverrà malgrado, alla luce delle doglianze già accolte nel ricorso citato, sia stato disposto e fissato un apposito giudizio di verifica da parte di organismo terzo. Infine, ma non in ultimo, si annotava che nelle more l'Amministrazione di appartenenza della ricorrente (il Ministero della Difesa, dato che ella è VFP4 in servizio) potrebbe prendere misure proprio in conseguenza del giudizio (seppur infondato) espresso dalla Commissione Medica concorsuale, con evidente grave danno per la carriera e per futuri accessi a concorsi ad ella riservati, riduzione delle mansioni, esclusioni da missioni e quant'altro relativamente al servizio attualmente svolto dalla ricorrente. A tali atti la ricorrente potrebbe e dovrebbe solo ricorrere adendo l'A.G. con esborso di denaro e costi umani e professionali enormi ed allo stato non quantificabili. Di qui la sussistenza, nella fattispecie, anche del *periculum in mora* patito dalla ricorrente.

ISTANZA DI RIUNIONE AI SENSI DELL'ART. 70 CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO A RICORSO PENDENTE CON NUMERO R.G. 03462/2018 INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZ.NE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO –I QUATER

rappresentando (per quanto esposto, dedotto, eccepito ed argomentato) che le motivazioni addotte nell'impugnativa delle predette graduatorie sono legate a doppio filo con quanto esposto nel ricorso indicato e che hanno dato la stura all'ordinanza di verifica per come esposto nella premessa di fatto, è palese che vi siano ragioni di connessione oggettiva e soggettiva con il pendente ricorso che ha assunto il numero di ruolo 03462/2018 e che è fissato innanzi alla Prima Sezione Quater del TAR Lazio.

Alla luce di tale connessione soggettiva ed oggettiva si chiede che l'On.le Collegio, ai sensi dell'art. 70 del c.p.a. disponga la riunione con il ricorso n.ro 03462/2018 pendente innanzi alla I Sezione Quater del TAR Lazio.

*** ***** ***

La ricorrente faceva inoltre espressa riserva:

- di richiedere l'esibizione della documentazione utile ai fini del presente ricorso (in particolare anche di quella relativa alle visite ed ai colloqui sostenuti ed alle eventuali strumentazioni e/o

mezzi diagnostici utilizzati) nella disponibilità dell'Amministrazione resistente e non in possesso della ricorrente.

- di articolare ulteriori richieste istruttorie, se utili in corso di causa.

*** ***** ***

La ricorrente Mazzara Moena, come rapp.ta e difesa e con esplicita riserva di più ampiamente argomentare e dedurre, concludeva affinché l'on.le TAR adito, respinte tutte le eventuali contrarie eccezioni e deduzioni proposte, in accoglimento del ricorso:

1. disponesse l'audizione della ricorrente e del difensore nella camera di consiglio fissata per l'esame del ricorso, preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, sospendesse l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati, anche con decreto presidenziale monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a, affinché la ricorrente potesse essere introdotta, seppur con riserva, ed in considerazione del punteggio assunto, tra gli ammessi al corso per allievi agenti della P.S. ed avviata al Corso, in attesa della definizione nel merito del presente giudizio;

2. sempre in via cautelare ed urgente autorizzasse l'estensione e l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 41 c.p.a. con notifica per pubblici proclami anche, se l'Adita Corte lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente;

3. in ogni caso riunisse ex art. 70 c.p.a. il presente ricorso al ricorso già pendente con il n.ro 03462/2018 innanzi al TAR Lazio – Sezione Prima Quater con udienza fissata per il 26 giugno 2018;

4. comunque annullasse i decreti 333-B/12D.2.17/7551 e 333-B/12D.2.17/11046 di approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva di merito per il reclutamento di 76 posti da allievo agente della Polizia di Stato successivamente elevati a 276, emessi dal Sig. Direttore Centrale per le Risorse Umane presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, nonché eventuali ulteriori rettifiche oltre ogni atto agli stessi provvedimenti connesso, consequenziale e presupposto ancorché non ancora noto alla ricorrente;

5. annullasse, per tutte le motivazioni in atto esposte, le graduatorie stesse – e le eventuali successive rettifiche e/o ogni atto agli stessi provvedimenti connesso, consequenziale e presupposto ancorché non ancora noto alla ricorrente – limitatamente alla mancata inclusione della Sig.ra Mazzara Moena, nelle graduatorie predette, con un punteggio totale di 10,160 (9,750 per il voto scritto, 0,410 per titoli di servizio) e superiore a quello (9,715) riportato complessivamente dall'ultimo vincitore del concorso, collocatosi al posto n. 276.

6. con vittoria di spese e competenze oltre incombenze come per legge.

Pag.

13 di 20

Si producevano a mezzo di deposito, unitamente all'atto impugnato, documenti quali: copia provvedimenti impugnati; copia (per estratto) della documentazione matricolare relativa alla idoneità ed ulteriori documenti come da elenco; copia documentazione accertamenti medico-legali specialistici successivi al giudizio di idoneità come da sottoelenco. copia encomi e specialistiche possedute come da elenco; copia documentazione relativa al concorso (bandi, decreti di nomina, graduatorie, ecc.) come da sottoelenco; copia ricorso 03462/2018 ed atti correlati ad esso come da elenco; copia atti inerenti e successivi il richiesto ed ottenuto giudizio di verificaione come da elenco; altri documenti e giurisprudenza di riferimento come da elenco.

*** ***** ***

Il ricorso veniva poi chiamato alla Camera di Consiglio del 10 luglio 2018 e, all'esito, il TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Quater, con il Decreto Collegiale in epigrafe richiamato, pubblicato in data 11 luglio 2018, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del provvedimento (in epigrafe del presente atto riportati), e dell'indicazione dei controinteressati entro il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni.

Pag.
14 di 20

*** ***** ***

Pertanto, il presente atto, in conformità del Decreto sopra richiamato ed allegato, contiene il sunto del ricorso introduttivo, nonché, di seguito, l'elenco nominativo dei controinteressati

<i>Estratto dal decreto n. 333-B/12D.2.17/11046 dei nominativi dichiarati vincitori in base alla graduatoria definitiva</i>		
n.d.	Cognome e Nome	
1	BALDONI MANUELA	
2	MARIGLIANO MAURIZIO	
3	ARRIGUCCI ALEX	
4	ADORNETTO FRANCESCO	
5	CARAVELLI ALFREDO	
6	GRASSO ROBERTA	
7	IOVIENO MARCO	
8	STORER MATTEO	
9	ORIO SARA	
10	SCUNCIO CHRISTIAN	
11	BISOGNI CRISTINA	
12	RISPO RAOUL	
13	CULCASI EMANUELE	
14	MAGGIO ANGELO	
15	SAVIANO ANTONIO	
16	DE MASI CARMINE	

17	GUGLIANDOLO ISABELLA	
18	CHIODI NICOLO	
19	ROMEO ALESSANDRO	
20	CECERE UMBERTO	
21	SANSEVERINO SIMONE	
22	FIorentINO CARMINE	
23	D'ERRICO DAVIDE	
24	CELATO LUIGI	
25	FOIS RAIMONDO MARIA	
26	MOCCIA SANTE	
27	COZZOLINO LUIGI	
28	LANZA DARIO	
29	PEZZUTO GIANFRANCO	
30	ALBO ANGELO GABRIELE	
31	TROFA ANGELO	
32	FIASCONARO LUCA	
33	CAPRIO ANDREA	
34	BERALDO LUIGI	
35	GRILLO NICOLA	
36	GIGLI ALESSANDRO	
37	COFELICE DOMENICO	
38	RENDA GIUSEPPE	
39	SIDERO ALFONSO	
40	DE FANO MICIELE	
41	PASCARELLA PAOLO	
42	MERCADANTE LUIGI	
43	DILONARDO LUIGI	
44	DE LORENZIS RAFFAELE	
45	MICELI GIULIA	
46	GNAI ANTONIO	
47	CHIRIVI' ANGELA	
48	IMPELLIZZIERI FRANCESCA	
49	CANTATORE GIOVANNI PIO	
50	GRAZIANI ALESSIO	
51	ESEMPLARE GIUSEPPE	
52	MARINO FEDERICO GIUSEPPE	
53	FASANARO MAURIZIO	
54	DE FRANCESCO CIRO	
55	COSTA COSIMO	
56	SPEZIALE MICHELE LUCA	
57	CICALA ANDREA	
58	PULEIO SALVATORE	
59	CARAVELLA ROBERTO	
60	GRASSO FRANCESCO	
61	FALCO GIOVANNI	
62	OTERI GIOVANNI	
63	DE ROBERTO RENATO	
64	LIPPOLIS PAOLO	
65	DI LAURO VINCENZO	
66	BRANCACCIO MARIO	
67	FRANGELLA ALBERICO	
68	DI DIO ILARIA	

69	QUATTROCCHI GABRIELE
70	RUSSO ANTONIO
71	MARRA ANTONIO
72	NOVELLI LUCA
73	FELE SALVATORE
74	COZZOLINO ARMANDO
75	DE LORENZI RICCARDO
76	CELLO LUCA
77	MAIELLO MARIO
78	ABIS MARTINO
79	TORRISI FILIPPO
80	PONTILLO LUIGI
81	PASCARELLA MARCO
82	GRUSSU MATTEO
83	COPPOLA MIRKO
84	LIGUORI GIANLUCA
85	TOSTO SANDRO
86	LANOTTE GIUSEPPE
87	RIZZO CARMINE
88	MARZIANI DANILO
B9	MIRIJELLO SIMONA
90	MARIGLIANO ANTONIO
91	MAISTO FRANCESCO
92	FICHERA MASSIMILIANO
93	SAVIANO COSTANZO GIUSEPPE
94	DI MAIO DOMENICO
95	DE SIMONE FRANCESCO
96	CECERE DOMENICO
97	POVIA CHRISTIAN
98	D'AMBROSIO LUIGI
99	CONTADIN MARTINA
100	MASTROPAOLO EDOARDO
101	BACCO DANILO
102	BALDASSARRE ALESSIO
103	LANZA MAURIZIO
104	MAIONE VINCENZO
105	GARGIULO MARCELLO
106	NAPPA DANILO
107	MUTOLI FRANCESCO
108	DI PALO GAETANO
109	BEMBI FEDERICO
110	MARTINO FRANCESCO
111	TINNIRELLO LUCA
112	FODARO ROCCO
113	ARCIERO FABIO
114	MARSEGUA GIUSEPPE
115	DE LUCA GIUSEPPE
116	BONINI STEFANIA MARIA
117	IANNELLI GIUSEPPE
118	GALIOTO LUCA
119	BISONI FRANCESCO
120	MONTI LUCA

121	GUERRIERO DOMENICO	
122	SENATORE ALESSANDRO FRANCESCO	
123	D'ADDIO STEFANO	
124	CARBOTTI ALESSANDRO	
125	CANGELOSI ALESSIO	
126	DE FRANCISCIS VITTORIO CARLO M. E.	
127	COCO CHIARA FRANCESCA	
123	MORGILLO DOMENICO	
129	PARADISO RICCARDO	
130	IRRERA DARIO	
131	GIUSTINO GIUSEPPE	
132	LA NOTTE MAURIZIO	
133	BONGIOVANNI MARCO ANTONIO	
134	GALASSO EMANUELA	
135	COPPARONI FEDERICO	
136	ROMOLO MARIO	
137	DE ROSA GENNARO	
138	LOTANO GIOVANNI	
139	GALLUCCIO RAFFAELE	
140	DELLA VOLPE LUCA	
141	INTERDONATO FRANCESCO	
142	DI VITO GIOVANNI	
143	NEGRO FRANCESCO	
144	PIERNO ALESSANDRO	
145	NAPOLITANO ANTONIO	
146	FIORENZA GIUSEPPE	
147	MINOTTI LORENZO	
148	PROVENZANO RICCARDO	
149	SPANU STEFANO	
150	PATTI RICCARDO	
151	CASULLI DANIA	
152	BOSCOLO BRUSA MIRKA	
153	SARDA ALBERTO	
154	ORTUSO RENATO	
155	MORCIANO LUCA	
156	FRATINI VALENTINA	
157	BASSANI MARTINA	
158	D'AMICO ANDREA	
159	BARCA DAVIDE	
160	VILLANI LORENZO	
161	TORTORICI MARIA	
162	METTA MARCO	
163	FERRIGNO STEFANO	
164	RIZZO SALVATORE	
165	ANTENUCCI ANGELO	
166	BONAFEDE ALESSIA ROSA	
167	BARBATO DANIELE	
168	IAVARONE PAOLO	
169	BRUNO FRANCESCO	
170	BOTTONI SIMONE	
171	BACCELLIERE GIANLUCA	
172	GERVASI MARCO	

173	ESPOSITO CARLO
174	PASSARELLO DAVIDE
175	CATANIA SERGIO
176	PANZINI GABRIELE
177	DI MARTINO FAUSTA
178	PISTORIO CLAUDIA
179	LO CASCIO DAVIDE
180	DAZIANO MATTEO
181	DELL'AQUILA LUIGI
182	ALIPRANDI ANTONIO
183	PELUSO SALVATORE
184	GIARRUSSO VALERIO
185	GUBELLO ANDREA
186	DE ROSSI ANDREA
187	FALCO SALVATORE
188	BARBERINO LUCA
189	LUPO GIOVANNI BATTISTA
190	MINGIONE PAOLO
191	NUCERA ROBERTO
192	SOMMESE GIUSEPPE
193	MANNO DANILO
194	GRAMUGLIA FRANCESCO
195	ARGANESE PASQUALE
196	MARCHESE DAVIDE FRANCESCO
197	RUSSO FRANCESCO
198	OMMA GIUSEPPE
199	SPINNATO ELISABETTA
200	PICCOLO MICHELE
201	LAVRIA CINZIA
202	SANTORO CATALDO ANTONIO
203	QUATRALE ANTONIO
204	RUSSO FRANCESCO
205	CECCARELLI GIUSEPPE CRESCENZO
206	PAPPALARDO PIETRO CARMELO
207	GUARINO MAURIELLO MARIO
208	NUCIFORO EDOARDO
209	MANNO ROBERTO DAVIDE
210	SCIORTINO VITO
211	ROSA FRANCESCO
212	DE ANGELIS VITTORIO
213	MONTALTO ALESSANDRA
214	TRAETTA LORENZO
215	ROMANO GIOVANNI
216	BRUNO RAIMONDO
217	ROSIELLO CARLO
218	ROMANO ROBERTO
219	CICCOZZI NAZZARENO
220	MORELLO DOMENICO
221	SOLLAZZO ANDREA GAETANO
222	LUONGO CIRO
223	PUTORTI' MARCO
224	GORGOGNONE GIUSEPPE

225	VORRARO MARTINA	
226	CAMPANELLA SAVERIO	
227	TIBERII MAURO	
228	MALTESE FABRIZIO	
229	UANGELO VINCENZO	
230	MARASCA ANDREA	
231	PACETTI FILIPPO	
232	NATALUCCI MANUEL	
233	IANNELLI MADDALENA	
234	SOL ANGELO	
235	MOFFA MARCO	
236	BISCIGLIA ERNESTO	
237	BERTERA MARCO	
238	BENE OMAR	
239	GRAMEGNA STEFANO	
240	DIANA GIACOMO	
241	CALENDA CLAUDIO	
242	DE TOMMASO ALFREDO	
243	SOGLIA GUIDO	
244	RUSSIELLO STEFANO	
245	ODIerna MARCO	
246	COLAGRANDE GIUSEPPE	
247	SPAMPINATO EDOARDO	
248	FIorentino MICHELANGELO	
249	IACUTTI ANTONIO	
250	GARRITANO ELENIO FRANCESCO	
251	FINELLILUCA	
252	FAVARO MARCO	
253	CEPPARULO SIMONE	
254	PANIO SARA	
255	CARICCHIA ETTORE	
256	GIRLO VALERIA	
257	MERCANTI DANIELE	
258	CONIGLIONE GABRIELE	
259	BAVARD FABRIZIO	
260	BOZZI ANDREA	
261	DI DESIDERIO SAVINO	
262	DI NARDO ANTONELLO	
263	MARINO ANGELO	
264	DAIANI MATTEO	
265	GUARINO BIAGIO	
266	RESTINO MARCO	
267	FRIGERI MARCO	
268	BERALDI NICOLA	
269	REITI FEDERICA	
270	MIELE CLEMENTE	
271	GIUSTINO ANIELLO SIMONE	
272	PICCOLO PASQUALE	
273	LEOGRANDE CESARE	
274	ARCIFA GABRIELE	
275	RADDI GENNARO	
276	DI MAIO VINCENZO	

AVV. LUIGI CHIAROLANZA

FINE ELENCO CONTROINTERESSATI.

Il presente atto è stato redatto in forma digitale e firmato digitalmente dall'Avv. Luigi Chiarolanza.

Unitamente al presente atto viene inviata all'Amministrazione copia digitale del Decreto Collegiale n° 7735/2018 reso dal TAR Lazio-Roma, sezione Prima Quater, in epigrafe richiamato.

Li, 13 SETTEMBRE 2018

Avv. Luigi Chiarolanza

Pag.

20 di 20